



# **COMUNE DI VERZUOLO**

**Provincia di Cuneo**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA  
TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE**

**(D. LGS. n° 22 del 5/2/1997)**

Già approvato con Delib. C.C. n. 7 del 13.03.2006

**Aggiornamento 2007**

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa di igiene ambientale (TIA) nel Comune di Verzuolo, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.22 del 5.2.1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. n.158 del 27.4.1999 nonché i rapporti tra utenza e Comune per quanto concerne la gestione dei rifiuti.

#### **Articolo 2**

#### **GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. La "gestione dei rifiuti" comprende tutti i servizi di Igiene Urbana (nettezza urbana, raccolta, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti) ed è disciplinata dall'apposito regolamento comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 28.11.2005.
2. Tutti gli utenti che occupano o conducono locali e aree scoperte sul territorio comunale, sono comunque obbligati al conferimento dei rifiuti urbani o assimilati nel più vicino contenitore.

#### **Articolo 3**

#### **ISTITUZIONE DELLA TARIFFA**

1. Per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani, svolto nelle forme di cui al D.Lgs. n.267/2000 e con le modalità previste dal regolamento comunale di cui al precedente art. 2, è istituita, con decorrenza 1.1.2006, la tariffa annuale così come disciplinata dal D.Lgs. n.22 del 5.2.1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. n.158 del 27.4.1999.
2. Dalla data di cui al precedente comma è soppressa la Tassa per la Raccolta e lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani di cui al D.Lgs. n.507 del 15.11.1993 e successive modifiche ed integrazioni.
3. *Nei termini di legge stabiliti per l'approvazione del Bilancio preventivo del Comune, l'Organo Comunale competente, acquisito dal Gestore del Servizio il Piano finanziario di cui all'art. 8 del DPR 158/99, delibera la Tariffa per l'anno successivo che è applicata e riscossa dal Gestore del Servizio.*
4. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe per l'anno in corso.

#### **Articolo 4**

#### **TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE**

1. Ai sensi dell'art.49. comma 17, del D. Lgs. N. 22/97, sulla tariffa si applica il tributo

ambientale di spettanza dell'Amministrazione Provinciale, per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.

2. Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità della tariffa ed il Gestore del servizio sarà tenuto a riversare il gettito relativo all'Amministrazione Provinciale nei termini, condizioni e tempi stabiliti con il suddetto Ente.

## **TITOLO II**

### **SOGGETTO ATTIVO, SOGGETTI PASSIVI**

#### **ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

##### **Articolo 5**

#### **SOGGETTO ATTIVO**

1. L'attività gestionale della Tariffa compete, ai sensi dell'art. 49, commi 9 e 13, del D. Lgs. 22/97, al Gestore del servizio, il quale esercita tutte le funzioni relative all'applicazione e riscossione della Tariffa, secondo quanto stabilito in apposita convenzione.
2. Il Comune, nel garantire al Gestore del servizio la piena collaborazione dei propri Uffici ai fini dell'applicazione della tariffa, mantiene la possibilità di provvedere, mediante i propri organi, a controllare le modalità applicative della tariffa stessa da parte del Gestore.

##### **Articolo 6**

#### **SOGGETTI PASSIVI**

1. La tariffa è dovuta, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune, da chiunque, persona fisica o giuridica, che a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc..) occupi, detenga o conduca locali e/o aree, coperte o scoperte come definite dall'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 5.2.1997, a qualsiasi uso adibite situate nel territorio comunale.
2. La tariffa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso, nonché per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà. L'arredo e l'attivazione di un *contratto di fornitura di energia elettrica sono condizioni sufficienti* a far presumere l'occupazione o la conduzione dell'immobile. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa.
3. Si considera soggetto tenuto al pagamento, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda di famiglia o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio, per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica.

4. Per le abitazioni e relative pertinenze, locatate con mobilio a residenti e non, la tariffa è dovuta dal proprietario dei locali per l'intero anno, anche in caso di locazioni per periodi inferiori all'anno ed è associata ad un nucleo di persone pari a quello individuato dalla tabella di equivalenza di cui all'art. 11 del presente regolamento.
5. La tariffa è altresì dovuta da chiunque occupi oppure detenga temporaneamente, locali e/o aree scoperte pubbliche, di uso pubblico, o gravate da servitù di pubblico passaggio, secondo quanto previsto al successivo art. 21.

### **Articolo 7**

#### **PIANO FINANZIARIO, ARTICOLAZIONE E CALCOLO DELLA TARIFFA**

1. abrogato.
2. Secondo le indicazioni del Piano Finanziario la tariffa è articolata nel seguente modo:
  - a) la tariffa è composta da una parte fissa e da una parte variabile.

La parte fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare al servizio di spazzamento stradale, ad attività amministrative, agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti

La parte variabile è invece commisurata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi complessivi di gestione.
  - b) La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
  - c) I costi fissi e i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti dal Gestore del servizio e comunque secondo criteri razionali, assicurando altresì le agevolazioni alle utenze domestiche di cui all'art. 49, comma 10, del D. Lgs 22/97.
  - d) Le percentuali di attribuzione di cui alla lettera a) vengono stabilite annualmente con la Deliberazione della Giunta Comunale
3. Il calcolo della tariffa per le utenze domestiche si effettua con le seguenti modalità:
  - Per la determinazione della quota fissa si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza ponderata sulla base dei coefficienti di adattamento, stabiliti in sede di approvazione della tariffa generale, relativi al nucleo familiare ed alla superficie dell'immobile occupato o condotto.
  - La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità dei rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non sarà riuscito ad applicare tecniche di calibratura individuale degli apporti, si applica un sistema presuntivo, determinato dalla Giunta Comunale in funzione del numero dei componenti, assumendo come riferimento i coefficienti all'allegato 1 del DPR 158/99.
4. Il calcolo della tariffa per le utenze non domestiche si effettua con le seguenti modalità:
  - Per la determinazione della quota fissa, di cui all'art. 6 del DPR 158/99, si applica un coefficiente da stabilirsi annualmente dalla Giunta Comunale in occasione della determinazione della tariffa di riferimento della tipologia di attività.
  - La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità dei rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non sarà riuscito ad applicare tecniche di calibratura individuale degli apporti, si applica un sistema presuntivo determinato dalla Giunta Comunale assumendo come riferimento i coefficienti all'allegato 1 punto 4.4. del DPR 158/99.

### TITOLO III

#### APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

#### Articolo 8

#### CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SOGGETTE ALLA TARIFFA

1. La classificazione viene effettuata con riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli uffici competenti, nonché al codice ISTAT dell'attività, a quanto risulta dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (es. dall'iscrizione alla C.C.I.A.A.) o comunque all'attività effettivamente svolta in via prevalente. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio IVA.
2. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale la tariffa è dovuta per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata. Qualora sia stata accertata dal Gestore l'impossibilità di distinguere la superficie destinata all'attività, si applica globalmente la tariffa per le utenze domestiche.
3. Le attività non comprese nell'elencazione suddetta sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti.
4. La tariffa per tipologia di utenza è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni ubicate in luoghi diversi. La possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario sussiste unicamente nel caso in cui le attività esercitate presentino caratteristiche operative tali che per la loro elevata incidenza (almeno il 25% dell'intera superficie soggetta alla tariffa, per ciascuna delle attività incidenti) assumano rilevanza autonoma e siano pertanto ciascuna riconducibile ad una specifica categoria di tariffa tra quelle previste dal D.P.R. n.158 del 27.4.1999. Sussiste invece la possibilità di assoggettare a più tariffe locali occupati dal medesimo soggetto in luoghi diversi, qualora in ciascun sito vengano oggettivamente svolte attività distinte.
5. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma 2, sono classificati nella medesima categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell'immobile stesso e le aree scoperte produttive ma funzionalmente collegate all'immobile principale.
6. Per le utenze non domestiche, ove non già previsto, alle superfici (es.: magazzini, ecc.) con minori potenzialità di produzione di rifiuti potrà essere applicata una riduzione fino ad un massimo del 50% ai fini dell'applicazione della parte variabile della tariffa. E' demandato alla Giunta Comunale determinare tale riduzione.
7. Per le parti comuni del condominio, se in uso esclusivo, la denuncia e la tariffa sono dovute dall'occupante o conduttore esclusivo, se invece, l'uso è di più condomini la denuncia e la tariffa sono dovute dall'Amministratore del Condominio con diritto di rivalsa.
8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che

gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia ed è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree in uso comune.

## Articolo 9

### UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE - USO STAGIONALE

1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art.7, comma 3, del D.P.R. n.158 del 27.4.1999, si intendono:
  - a) per le utenze domestiche:
    - Gli alloggi e pertinenze a disposizione dei cittadini residenti all'estero (AIRE) utilizzate per un periodo non continuativo. Queste utenze sono associate, ai fini del calcolo della tariffa, al numero dei componenti la famiglia anagrafica del denunciante e sulla tariffa si applica un coefficiente di riduzione della parte variabile deliberato annualmente in sede di approvazione delle tariffe. L'utilizzo non continuativo dell'abitazione dovrà essere dichiarato dal denunciante e potrà essere soggetto a verifiche d'ufficio.
    - *Gli alloggi e pertinenze, a disposizione di soggetti non residenti sul territorio comunale, utilizzati in modo non continuativo. Queste utenze domestiche sono associate, ai fini del calcolo della tariffa, ad un nucleo di persone pari a quello individuato dalla tabella di equivalenza di cui all'art. 11 comma 4 del presente regolamento e sulla tariffa si applica un coefficiente di riduzione sia della parte fissa che della parte variabile deliberato annualmente in sede di approvazione delle tariffe. L'utilizzo non continuativo dell'abitazione dovrà essere dichiarato dal denunciante e potrà essere soggetto a verifiche d'ufficio.*
    - *Gli alloggi e pertinenze, a disposizione di residenti sul territorio comunale, quali ad esempio unità immobiliari in aggiunta all'abitazione principale, utilizzati in modo non continuativo. Queste utenze domestiche sono associate, ai fini del calcolo della tariffa, al nucleo anagrafico residente e sono assoggettate alla sola quota fissa della tariffa. L'utilizzo non continuativo dell'abitazione dovrà essere dichiarato dal denunciante e potrà essere soggetto a verifiche d'ufficio.*
  - b) per le utenze non domestiche:
    - I locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. Alle utenze non domestiche si applica la tariffa della categoria corrispondente secondo le modalità previste dall'art.21.

## Articolo 10

### SUPERFICIE UTILE

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche è misurata sul filo interno dei muri perimetrali di ciascun locale. I vani scala interni all'unità immobiliare sono da misurarsi in pianta una volta sola.
2. Per le utenze non domestiche la superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata:
  - per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali;
  - per le aree scoperte operative utilizzate ai fini dell'attività, sul perimetro interno delle

aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono.

3. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che la frazione sia eguale o superiore oppure inferiore a 0,5 metri quadrati.

### Articolo 11

#### NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

- a. Il numero dei componenti la famiglia risulta di norma dalle iscrizioni anagrafiche, salvo i casi in cui siano denunciate situazioni diverse per le quali l'ufficio anagrafe provvederà alle opportune rettifiche.
- b. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da 2 o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al n° complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al pagamento solidalmente.
- c. E' fatto obbligo agli Uffici dell'Anagrafe comunale di comunicare al Gestore del servizio, che provvederà ad aggiornare la Banca-dati, ogni variazione intervenuta.
- d. Per la determinazione della tariffa di ciascuna utenza domestica non residente (*Utenze non stabilmente attive-uso stagionale di cui all'art. 9*), si fa riferimento al numero di persone in relazione alla superficie dell'immobile occupato o condotto, indicato nella seguente tabella di equivalenza:

<b>Superficie dei locali occupati o condotti</b>	<b>Persone equivalenti (nr.)</b>
<b>Fino a mq. 70</b>	<b>1</b>
<b>Da mq. 71 a 90</b>	<b>2</b>
<b>Da mq. 91 a 110</b>	<b>3</b>
<b>Da mq 111 a 130</b>	<b>4</b>
<b>Da mq 131 a 150</b>	<b>5</b>
<b>Oltre mq. 151</b>	<b>6</b>

Intendendosi per “superficie dei locali” quelle destinate ad uso abitazione incluse tutte le pertinenze .

### Articolo 12

#### PROCEDURE DI ACCERTAMENTO

1 L'iscrizione nei ruoli della Tassa per lo Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani delle relative superfici di formazione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assoggettamento a tariffa, nonché per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.

2 L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività con i conseguenti

effetti sull'applicazione o meno della tariffa alle superfici di formazione, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:

- a. con procedimento d'ufficio da parte del Comune, per quanto di propria competenza, e del gestore del servizio, previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita presso altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;
- b. su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
  - 1) ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);
  - 2) specificazione dell'attività svolta;
  - 3) articolazione tipologica del rifiuto prodotto;
  - 4) quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
  - 5) dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media ed al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non assimilabile ai rifiuti urbani;
  - 6) superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto);
  - 7) superfici aziendali complessive;

3. La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici, in genere alle scale 1:200 - 1:500, ma comunque con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.

### **Articolo 13**

#### **DENUNCIA ORIGINARIA E DI VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE DEI LOCALI**

1. I soggetti di cui al Art.6 del presente Regolamento devono presentare al Comune quale soggetto incaricato dal Gestore del Servizio, entro i 60 giorni successivi all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali e delle aree soggette a tariffa siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti e messi a disposizione degli utenti.
2. La denuncia di cui al comma precedente ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la tariffa rimangano invariati. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme e termini, ogni variazione intervenuta.



3. Le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la composizione della tariffa di riferimento (modificazione delle superfici dei locali ed aree scoperte tassabili, modificazioni della destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, ecc..) dovranno essere comunicate al Comune quale soggetto incaricato dal Gestore del Servizio entro i 60 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione. Per le sole utenze residenti la variazione del numero dei componenti il nucleo familiare sarà applicata dal soggetto gestore del servizio sulla base delle risultanze anagrafiche.
4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere tutti gli elementi identificativi dell'utenza, da documentare se necessario, e tutti gli altri elementi utili ai fini della determinazione della tariffa.
5. La denuncia, originaria o di variazione, deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati nel caso in cui l'occupante o gli occupanti siano persone fisiche, dal rappresentante legale o negoziale nel caso in cui l'occupante sia una persona giuridica e deve essere presentata direttamente presso gli uffici del Comune che ne rilascerà ricevuta.
6. La presentazione può avvenire a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno e varrà come data di presentazione la data del timbro postale di spedizione o tramite fax e varrà come data di presentazione il rapporto di trasmissione; in entrambi i casi dovrà essere allegata fotocopia, non autentica, di un documento d'identità.
7. Qualsiasi variazione anagrafica quale nuova iscrizione, variazione d'indirizzo o cancellazione dell'utenza, ad esclusione di quanto previsto al comma successivo, non produce automaticamente alcun effetto al fine dell'applicazione e riscossione della tariffa e, pertanto, dovrà essere presentata apposita denuncia.
8. Per le sole utenze residenti la variazione del numeri dei componenti il nucleo familiare sarà applicata dal soggetto Gestore del servizio sulla base delle risultanze anagrafiche.
9. L'Amministratore del condominio, e/o il soggetto responsabile del pagamento della tariffa, sono tenuti a presentare al Comune quale soggetto incaricato dal Gestore del Servizio, entro il 10 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e/o aree rilevanti ai fini del presente Regolamento.
10. Gli uffici comunali competenti per materia comunicano al Gestore del servizio tutte le notizie in loro possesso utili ai fini dell'individuazione e qualificazione delle utenze.

#### **Articolo 14**

#### **CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE DEI LOCALI**

1. La tariffa è commisurata ad anno solare e corrisponde ad un'autonoma obbligazione da parte dell'occupante o conduttore dei locali e delle aree scoperte di cui all'art.6 del presente Regolamento.
2. L'obbligo decorre dalla data in cui ha inizio l'utenza (occupazione o conduzione e/o detenzione).
3. La comunicazione di cessazione dell'utenza dovrà essere resa entro i 60 giorni successivi alla data dell'avvenuta cessazione.

4. La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, debitamente segnalata al Comune quale soggetto incaricato dal Gestore del servizio ed accertata dagli stessi, dà diritto al rimborso della parte di tariffa a decorrere dalla data in cui è cessata l'utenza (occupazione o conduzione).
5. La comunicazione di cessazione, effettuata in ritardo rispetto al termine di cui al precedente comma 3, ma comunque entro l'anno a cui si riferisce il pagamento per cui si richiede il rimborso, debitamente accertata, dà diritto al rimborso della parte di tariffa calcolata dalla data di avvenuta comunicazione.
6. La cessazione dell'utenza senza la comunicazione anzidetta non dà diritto al rimborso. Nel caso in cui l'ufficio ne venga comunque a conoscenza poiché si è verificato il subentro di altro soggetto nei medesimi locali, dà diritto al rimborso con decorrenza dall'inizio della nuova utenza.

### **Articolo 15**

#### **CONGUAGLI**

1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nella fatturazione successiva mediante conguaglio compensativo.
2. Qualora il gettito della tariffa si discosti dai costi del servizio a consuntivo, la parte a conguaglio sarà attribuita al piano finanziario dell'esercizio successivo.
3. Il gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati provvede a proprio titolo alla riscossione della tariffa secondo la modalità dallo stesso definita e concordata con il Comune.
4. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno 2 (due) rate, indipendentemente dalla modalità di riscossione individuata dal gestore.
5. Il soggetto gestore può, nel rispetto delle norme vigenti, includere nella bolletta, oltre alla tariffa, anche importi dovuti per servizi diversi, se questi sono effettuati dal medesimo soggetto gestore.
6. Le modifiche che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nel calcolo tariffario successivo mediante conteggio compensativo.

### **TITOLO IV**

#### **ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

### **Articolo 16**

#### **ESCLUSIONI**

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che, secondo la comune esperienza, non possono produrre rifiuti per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati, quali a puro titolo esemplificativo:

- a. i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva svolta senza fini di lucro. Sono invece sempre soggetti a tariffa gli spogliatoi, i servizi, gli uffici, le biglietterie, i punti di ristoro, le gradinate, ecc;
  - b. le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - c. le soffitte e le cantine, per la parte di altezza non superiore a m. 1.5;
  - d. i balconi, le terrazze;
  - e. i fabbricati inagibili, inabitabili o in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le particolari condizioni;
  - f. i locali comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile.
2. Non sono altresì soggetti alla tariffa:
- a. le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, *prive di arredamento o di contratto di fornitura di energia elettrica*, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempre che anche queste ultime risultino inutilizzate;
  - b. i locali destinati a usi diversi da quello di abitazione privata, *che risultino inutilizzati e vuoti o privi di contratto di fornitura di energia elettrica*;
  - c. i locali adibiti esclusivamente all'esercizio dei culti ammessi nello Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza, con esclusione delle superfici annesse ad uso abitativo e ricreativo;
  - d. i locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti;
  - e. *le unità immobiliari a destinazione abitativa e relative pertinenze, i cui detentori (titolari di diritti reali, conduttori, affittuari o comodatari) pur avendone mantenuto la disponibilità, sono, per almeno 90 giorni consecutivi, stabilmente ricoverati presso Case di Cura o Riposo, Pensionati o assistiti presso altre famiglie (con autocertificazione indicante gli estremi anagrafici della famiglia di riferimento); per beneficiare dell'esclusione tali unità non devono essere occupate neppure saltuariamente da altre persone. Per le persone assistite presso altre famiglie, l'esclusione dall'assoggettamento alla tariffa, si applica a decorrere dalla data comunicata all'Ufficio se effettuata nei termini di cui all' art. 13 c. 3) o dalla data della comunicazione se successiva. Per le persone ricoverate presso Case di Cura o Riposo, Pensionati, dalla data di ricovero se comunicata entro l'anno solare in cui l'evento si è verificato.*

Le circostanze di cui ai precedenti punti comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa

dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti e l'attestazione dell'Istituto presso il quale l'occupante è stabilmente ricoverato.

3. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa relativamente alla quota variabile, non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali *non assimilati agli urbani*, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Non sono pertanto soggetti alla tariffa, per la parte variabile, a titolo esemplificativo:
- a. le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorchè situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.
  - b. le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
  - c. *le superfici dei locali e delle aree e relative pertinenze adibite all'esercizio delle seguenti attività agricole: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali (art. 2135 Codice Civile); sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'attività agricola (di cui all'art. 2135 Codice Civile comma 3 attività connesse), ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.*
  - d. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e/o private e delle case di cura e riposo adibite a:
    - sale operatorie;
    - stanze di medicazione e ambulatori medici all'interno delle strutture;
    - laboratori di analisi, di radiologia, di radioterapia e simili;
    - reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie:

- gli uffici;
- i magazzini e i locali ad uso di deposito;
- le cucine e i locali di ristorazione;
- le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive;
- le eventuali abitazioni;
- i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della tariffa.

- e. le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali di cui al 3° comma dell'art. 7 del D.Lgs. n.22 del 5.2.1997.

Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui alle precedenti lettere a), b), d) ed e), devono presentare al Comune quale soggetto incaricato dal Gestore del servizio il M.U.D. o la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata.

4. Il Comune può comunque individuare particolari classi di attività nell'ambito delle Utenze non Domestiche, alle quali applicare riduzioni della parte variabile della tariffa, nei casi in cui le superfici non potenzialmente produttive di rifiuti abbiano una consistenza significativa tale da far ritenere non completamente idonei i coefficienti di produttività fissati dalle tabelle allegate al D.P.R. 158/99. In caso di utenze che per la propria attività producono quantità di rifiuti che si discostano in modo significativo da quelle determinate dall'applicazione dei coefficienti di produttività ovvero attività che non trovano riscontro nelle disposizioni del D.P.R. 158/99, il Comune potrà applicare metodi di valutazione diretti e/o indiretti.
5. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani nonché i cortili, le aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dipendenti o clienti, le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito di veicoli e le aree scoperte adibite a verde.

## **Articolo 17**

### **ESENZIONI E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE**

1. Sono esenti dall'applicazione della tariffa:
  - a) i locali e le aree occupate o detenute a qualsiasi titolo dal Comune e adibite esclusivamente a compiti istituzionali e culturali o comunque ad essi riconducibili,
  - b) gli assistiti in maniera continuativa da pubbliche amministrazioni con prestazioni monetarie o equivalenti a garantire l'integrazione del minimo vitale;
2. E' inoltre riconosciuta alla Giunta Comunale la facoltà di determinare, con atto deliberativo da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale, forme di agevolazioni tariffarie:

per i locali e le aree adibite esclusivamente all'attività istituzionale o comunque ad essa riconducibile, gestiti da organizzazioni di volontariato istituite secondo le normative in vigore;

per i locali e le aree scoperte destinate allo svolgimento temporaneo di feste, sagre e attività organizzate dalle associazioni di volontariato, dai partiti politici, sindacati ed associazioni legalmente costituite e da qualsiasi altra iniziativa patrocinata dal Comune con apposita

deliberazione;

a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale. In tal caso le agevolazioni saranno determinate con riferimento al sistema ISEE e la differenza fra la tariffa a regime e quella agevolata è posta a carico del bilancio comunale. E' demandata annualmente, in sede di approvazione delle tariffe, alla Giunta Comunale l'emanazione dei criteri e dei presupposti per beneficiare di tali agevolazioni; per le Comunità alloggio, le Case famiglia ed i Convitti non a scopo di lucro.

3. Per l'ottenimento delle predette esenzioni deve essere presentata apposita istanza all'Ufficio competente allegando documentazione probatoria.
4. La concessione delle esenzioni e delle agevolazioni sarà stabilita dall'amministrazione comunale con proprio atto da comunicare all'interessato e al soggetto gestore.
5. Le esenzioni di cui al comma 1 lett. a) e b) e le agevolazioni di cui al comma 2 sono finanziate in apposito capitolo del bilancio comunale; il gettito tariffario ad esso corrispondente è versato dal Comune al gestore del servizio con modalità e scadenze preventivamente concordate.
6. Le agevolazioni di cui al comma 2, ad esclusione del punto 2 comma a), disciplinate con il presente articolo, non potranno superare il 70% della tariffa dovuta per l'anno di competenza, ivi incluse le altre riduzioni fruite ai sensi del presente regolamento.
7. Le esenzioni o agevolazioni hanno effetto:
  1. per le denunce originarie dalla data di presentazione della richiesta;
  2. per le denunce di variazione, dall'anno successivo, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 16 punto 2 lett. e)

### **Articolo 18**

#### **DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI RIDUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA NEI CASI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA O RECUPERO DEI RIFIUTI**

1. Gli Utenti domestici che praticano il compostaggio della frazione organica hanno diritto, previa istanza, ad una riduzione della tariffa di parte variabile deliberata annualmente in sede di approvazione delle tariffe con un massimo del **25%** dell'importo della stessa. E' demandato alla Giunta Comunale determinare tale riduzione rapportata all'entità dei rifiuti recuperati.
2. Per le utenze non domestiche lo smaltimento in proprio (autocertificato e con indicazione del luogo e/o persona di conferimento) del verde o della parte organica può determinare una riduzione della parte variabile della tariffa fino a un massimo del 50%. E' demandato alla Giunta Comunale determinare tale riduzione rapportata all'entità dei rifiuti recuperati.

3. La Giunta Comunale può stabilire annualmente in sede di approvazione delle tariffe in relazione alla propria politica ambientale, incentivi, agevolazioni e o riduzioni rivolti alle utenze domestiche e non domestiche che conferiscano i rifiuti in modo differenziato nell'ambito di apposito servizio di raccolta; la Giunta Comunale può stabilire annualmente in sede di approvazione delle tariffe riduzioni rivolte alle utenze non domestiche che presentino situazioni di fatto particolari in riferimento alla distribuzione complessiva delle varie superfici occupate (aree operative, aree di magazzino e/o stoccaggio, aree scoperte, ecc...) per lo svolgimento dell'attività primaria e dell'incidenza delle stesse sulla determinazione della tariffa; ove il provvedimento preveda una riduzione tariffaria, questa sarà applicata sulla parte variabile della tariffa e non potrà comunque superare la percentuale del 90%.
4. La determinazione delle riduzioni spettanti viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile.
5. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono cumulabili e non potranno superare il 90% della tariffa di parte variabile dovuta per l'anno di competenza.

### Articolo 19

#### **DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI RIDUZIONE DELLA TARIFFA NEI CASI DI MINOR LIVELLO DI SERVIZIO.**

1. 1.a Gli utenti al di fuori dell'area perimetrata (individuata con il tratteggio grigio) e ricadenti nell'area individuata con il tratteggio **giallo** (collina: servizio assente), come da planimetria allegata, non beneficiando di un servizio diretto rispetto a quelli compresi nell'area perimetrata, anche in ragione del principio di gradualità, hanno diritto ad una riduzione del 50% sull'importo totale dovuto in base alla tariffa.

1.b Gli utenti al di fuori dell'area perimetrata (individuata con il tratteggio grigio) e ricadenti nella area individuata con il tratteggio **verde** (pianura: servizio parziale), come da planimetria allegata, beneficiando di un servizio diretto ridotto rispetto a quelli compresi nell'area perimetrata, anche in ragione del principio di gradualità, hanno diritto ad una riduzione sull'importo totale dovuto in base alla tariffa nella misura seguente:

	Riduzione della tariffa
<b>Utenze domestiche</b>	
Quota FISSA	<b>40</b>
Quota VARIABILE	<b>30</b>
<b>Utenze non domestiche</b>	
Quota FISSA	<b>30</b>
Quota VARIABILE	<b>40</b>

Il suddetto criterio si intende applicabile automaticamente in ragione dello sviluppo del servizio.”

2. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali,

l'utente può provvedere a proprie spese con diritto al rimborso, a seguito di deliberazione della giunta comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tariffa corrispondente periodo di interruzione, con un massimo di riduzione del 50%.

3. Le riduzioni saranno concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e, qualora accettate, avranno validità dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la richiesta.

### **Articolo 20**

#### **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Il rimborso potrà essere disposto d'ufficio nel caso di errore del Gestore del Servizio o del Comune.
2. Non si effettuano rimborsi e parimenti non si richiedono versamenti quando l'importo complessivo risulti inferiore a € 12,00.

### **Articolo 21**

#### **TARIFFA GIORNALIERA**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 è istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, dovuta da tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Si considera "temporaneo" l'uso inferiore a 183 gg., non ricorrente ma saltuario.
2. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.
3. I valori della tariffa giornaliera sono definiti con decorrenza annuale, mediante deliberazione della Giunta Comunale, sulla base dei costi comunicati annualmente dal Gestore del servizio, nei termini di cui al Art. 3 del presente Regolamento, ovvero, in mancanza, sulla base dei coefficienti presuntivi di cui al D.P.R.158/99.
4. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe per l'anno in corso. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento, i termini per deliberare la tariffa giornaliera possono essere superati, ferma restando la decorrenza della stessa dal 1° gennaio.
5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tariffa da effettuare contestualmente all'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
6. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:



- a) Occupazioni di locali ed aree scoperte per meno di due ore giornaliere;
  - b) Occupazione di aree pubbliche per il solo carico e scarico o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
  - c) Occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, ecc.;
  - d) Occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore purchè non comportino attività di vendita o di somministrazione a fini di lucro.
7. In caso di omesso versamento la tariffa, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori come stabilito dal successivo art.24.

## **TITOLO V**

### **RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI E SANZIONI**

#### **Articolo 22**

#### **ACCERTAMENTO**

1. E' nella facoltà del Comune quale soggetto incaricato dal Gestore del servizio effettuare tutte le verifiche ed i controlli relativi alle denunce, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresa la facoltà di verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, effettuato da personale preposto ed autorizzato, previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente.
2. Il Comune quale soggetto incaricato dal Gestore del servizio, provvede ad esercitare le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti passivi obbligati al pagamento della tariffa, nonché a svolgere i controlli dei dati dichiarati nelle comunicazioni dai soggetti tenuti al pagamento della tariffa.
3. Nell'esercizio di detta attività, il Comune quale soggetto incaricato dal Gestore del servizio effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.
4. Il Comune quale soggetto incaricato dal Gestore del servizio ha la facoltà di:
  - § invitare il titolare dell'utenza ad esibire atti o documenti e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
  - § utilizzare, dandone avviso all'interessato, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad Enti Pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze (Anagrafe ed Uffici Comunali, C.C.I.A.A., Conservatoria dei beni immobiliari, ecc.);
  - § accedere agli immobili soggetti al servizio per rilevarne la superficie e la destinazione previo consenso dell'interessato. Il Comune quale soggetto incaricato dal Gestore del servizio dovrà informare dell'accesso, previo avviso scritto ed inoltrato almeno cinque giorni prima della verifica. Sono esclusi dalla procedura i casi di immunità o di segreto

militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo. Per accedere agli immobili il personale dovrà essere appositamente autorizzato dal gestore ed esibire apposito documento di riconoscimento.

5 Nel caso di mancata collaborazione dell'utente o altro impedimento alla diretta rilevazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice civile.

### **Articolo 23**

#### **RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA**

1. Il Comune quale soggetto incaricato dal Gestore del servizio può provvedere alla riscossione volontaria e coattiva della tariffa ed al recupero dei crediti nei modi e nelle forme più opportune, efficaci ed economiche consentite dalla normativa vigente.

2. Tutti gli aspetti formali, le modalità di pagamento della tariffa e di controllo saranno stabiliti congiuntamente dal Gestore del servizio e dal Comune con apposito accordo.

3. La riscossione volontaria avviene attraverso l'emissione delle fatture e l'ammontare della tariffa e' suddiviso in almeno due rate.

4. Per casi specifici di temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere, e' possibile procedere a rateizzazioni dell'importo di tariffa da versare, nel rispetto delle garanzie di solvibilità patrimoniali previa applicazione degli interessi legali.

5. La riscossione coattiva del credito può essere effettuata con una delle seguenti modalità:

- . mediante ruolo di riscossione affidato al concessionario della riscossione delle entrate;
- . mediante procedimento ingiuntivo;

in ogni caso con aggravio di interessi legali e di spese nei confronti dell'utenza.

### **Articolo 24**

#### **PENALITA'**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 irrogate dal Funzionario Responsabile della tariffa, di cui al successivo art.25, secondo i principi del presente articolo. In particolare viene stabilito che le sanzioni:

- non producono interessi;
- non sono applicabili a chi ha commesso il fatto per cause di forza maggiore.

2. In caso di omessa, tardiva ed infedele dichiarazione o denuncia originaria e successive variazioni, per la mancata comunicazione del venir meno delle condizioni che avevano determinato il riconoscimento delle riduzioni e dell'esenzione, per la mancata presentazione di atti

e/o documenti richiesti da parte del Comune quale soggetto incaricato dal Gestore del servizio per una corretta applicazione della tariffa e per ogni ulteriore violazione del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 7 bis del 267/2000 da € 25,00 a € 500,00. Le sanzioni amministrative saranno applicate con provvedimento del Funzionario Responsabile di cui al successivo art. 25.

3.L'omesso, il ritardato, insufficiente e mancato pagamento della tariffa comporta l'applicazione degli interessi moratori nella misura di legge oltre alle spese per il recupero del credito.

### **Articolo 25**

#### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il soggetto Gestore dovrà provvedere alla nomina di un Funzionario Responsabile cui sono conferiti le funzioni di poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tariffa.

### **TITOLO VI**

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 26**

#### **TUTELA PRIVACY E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1) L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile per il pagamento della Tariffa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.

2) Il trattamento dei dati come inteso dall'art. 1 -comma 2 -lettera a) -della Legge 675/1996 viene effettuato dal Comune o dal soggetto gestore della Tariffa o dai soggetti da questi incaricati nel rispetto della normativa vigente.

3) Il Comune provvede ad inviare ai soggetti di cui al comma 2, le banche dati su supporto magnetico inerenti agli archivi anagrafici e agli archivi tributi.

4) La comunicazione e la diffusione dei dati è legittima in base a quanto stabilito dagli art. 19 e art. 27 comma 3 della Legge 675/1996.

5) Secondo quanto disposto dall'art. 10 della legge 675/1996 ogni contribuente deve essere informato circa il trattamento che si compie sui suoi dati e devono essere specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed è infine garantita ai contribuenti la tutela della riservatezza dei dati.

6) Il consenso al trattamento dei dati di cui all'art. 11 della Legge 675/1996 non è obbligatorio, ai sensi della lettera b) e c) dell'art. 20 della legge 675/1996, nei seguenti casi:

a) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, ferme restando i limiti che le leggi stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità;

b) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla

normativa comunitaria.

7) I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dagli incaricati.

8) La tutela della riservatezza è garantita dall'impegno di non divulgare all'esterno i dati trattati.

9) Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, una volta diventata esecutiva la deliberazione di approvazione, con effetto dal 1° gennaio 2006.

### **Articolo 27**

#### **RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.22 del 5.2.1997 e successive modificazioni ed integrazioni e nel D.P.R. n. 158 del 27.4.1999.